

13\_29\_1\_DDS\_SVIL RUR 1003\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 23 maggio 2013, n. 1003

Modifica allegato D del regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 e approvazione del bando per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla "Misura 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi, azione 3 - Investimenti di ripristino di prati stabili naturali" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 65/20011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

**VISTA** la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTE** le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea e in particolare la versione 7 del programma, come accettata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares(2013)339648 di data 14 marzo 2013, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 808 di data 18 aprile 2013;

**VISTO** il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40, in breve "regolamento generale", e in particolare il suo allegato D riportante le Schede di misura;

**ATTESO** che ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento generale, gli allegati al regolamento stesso possono essere modificati con provvedimento dell'Autorità di Gestione;

**RAVVISATA** la necessità di modificare l'allegato D predetto, con l'introduzione alla scheda relativa alla misura 216 - sostegno agli investimenti non produttivi, azione 3 - investimenti di ripristino di prati stabili naturali, nel testo di cui all'allegato A al presente decreto di cui costituisce parte sostanziale e integrante;

**ACCERTATA**, altresì, a valere sulla misura 216 - sostegno agli investimenti non produttivi, azione 3 - investimenti di ripristino di prati stabili naturali, la disponibilità di risorse finanziarie del PSR, fondi cofinanziati, per complessivi euro 480.000,00 (quattrocentottantamila/00) di cui euro 192.000,00 (centonovantaduemila/00) costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea ed euro 288.000,00 (duecentottantaottomila/00) costituiscono la quota di cofinanziamento nazionale;

**RITENUTO**, al fine di utilizzare le sopra citate risorse finanziarie, di provvedere alla pubblicazione di un bando per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla misura e intervento in parola;

**VISTO** il bando e relativi allegati, per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla misura 216 - sostegno agli investimenti non produttivi, azione 3 - investimenti di ripristino di prati stabili naturali, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel testo di cui all'allegato B al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di approvare il testo degli allegati A e B al presente decreto;

**VISTO** l'articolo 8 del regolamento generale che stabilisce la presentazione delle domande di aiuto, a valere su tutte le tipologie di accesso di cui all'articolo 5, sulla base di bandi;

**VISTO** l'articolo 12 del regolamento generale che stabilisce che i bandi, predisposti dai responsabili di Misura, sono approvati dall'Autorità di Gestione;

**DECRETA**

- 1.** di approvare la modifica dell'allegato D del regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della regione del 28 febbraio 2011, n. 40, introducendo la scheda della misura 216 - sostegno agli investimenti non produttivi, azione 3 - investimenti di ripristino di prati stabili naturali, nel testo di cui all'allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  - 2.** di approvare il bando e relativi allegati, per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla misura 216 - sostegno agli investimenti non produttivi, azione 3 - investimenti di ripristino di prati stabili naturali, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel testo di cui all'allegato B al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  - 3.** la disponibilità finanziaria complessiva del bando è pari a euro 480.000,00 (quattrocentottantamila/00), di fondi cofinanziati, di cui euro 192.000,00 (centonovantaduemila/00) costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea ed euro 288.000,00 (duecentottantaottomila/00) costituiscono la quota di cofinanziamento nazionale;
  - 4.** il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. I termini per la presentazione delle domande di aiuto decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione medesima.
- Udine 23 maggio 2013

CUTRANO

Documento PRIVO Di VALORE LEGALE

13\_29\_1\_DDS\_SVIL RUR 1003\_2\_ALL1



**Bando Misura 216 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI**  
**Azione 3 – Investimenti di ripristino di prati stabili naturali**

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e obiettivi

Art. 2 – Beneficiari

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

Art. 5 – Limitazioni e specifiche tecniche di realizzazione delle operazioni

Art. 6 – Operazioni ed investimenti non ammissibili

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 7 – Requisiti di ammissibilità

Art. 8 – Criteri di selezione e punteggi

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, OPERAZIONI AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili

Art. 10 – Tipologia e intensità dell'aiuto

Art. 11 – Determinazione dell'aiuto spettante e liquidabile

Art. 12 – Importo minimo dell'aiuto

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 13 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

Art. 14 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

Art. 15 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

Art. 16 – Decisione individuale di finanziamento

Art. 17 – Sopralluogo e inizio dell'operazione

Art. 18 – Modalità attuative

Art. 19 – Varianti alle domande

Art. 20 – Termine di conclusione dell'operazione

Art. 21 – Proroghe

Art. 22 – Modalità di erogazione dell'aiuto

Art. 23 – Domanda di pagamento di saldo

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 24 – impegni essenziali dei beneficiari

Art. 25 – impegni accessori dei beneficiari

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 26 – Clausola compromissoria

Art. 27 – Disposizioni di rinvio

Art. 28 – Informazioni e uffici attuatori

Art. 29 – Controllo e trattamento dei dati personali

Art. 30 – Elenco degli allegati

## CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in attuazione della Misura 216, sostegno agli investimenti non produttivi, azione 3 ripristino di prati stabili naturali, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR, e del Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040, di seguito regolamento generale. Gli obiettivi generali che l'azione intende perseguire sono:

- recuperare l'omogeneità dell'habitat prativo;
- conservare la biodiversità, le specie floristiche e faunistiche e l'identità dei prati stabili censiti nella legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e ricompresi nelle aree protette di cui legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) o nelle aree facenti parte della rete natura 2000, costituita dalle zone speciali di conservazione (zsc), istituite ai sensi della direttiva del consiglio del 21 maggio 1992 n. 43.

### Art. 2 – Beneficiari

1. Sono beneficiari dell'azione le imprese agricole iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) nonché gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'iniziativa centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) che conducono nella regione Friuli Venezia Giulia una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti gli specifici impegni;
- b) possesso del titolo di proprietà o della disponibilità giuridica del terreno oggetto degli interventi. La durata della disponibilità giuridica deve essere sufficiente a garantire il rispetto del vincolo di destinazione d'uso previsto all'art.24.

### Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) autorità di gestione (AdG): l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
- b) strutture responsabili di asse, misura e azione: le unità organizzative responsabili della gestione dei singoli assi, misure e azioni e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;
- c) ufficio attuatore: gli Ispettorati agricoltura e foreste della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, unità organizzative responsabile, per il territorio di competenza, degli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti;
- d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- e) misure a investimento: le misure diverse da quelle connesse alla superficie o agli animali e che comportano interventi riguardanti beni mobili, immobili o immateriali;
- f) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;
- g) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile, di un miglioramento fondiario, di una piantagione, di un impianto o di un gruppo omogeneo di iniziative;
- h) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
- i) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
- j) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;

- k) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
- l) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
- m) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- n) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- o) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
- p) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'impresa;
- q) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenute cantierabili anche le opere che necessitano di denuncia di inizio attività (DIA) purché presentata a corredo della domanda di aiuto ed ancorché non siano trascorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso;
- r) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione.

#### **Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili**

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti operazioni realizzate sui prati stabili naturali, di cui alla legge regionale 9/2005, localizzati all'interno delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 42/1996 o delle aree facenti parte della rete Natura 2000 di cui alle Direttive 43/1992 e 147/2009:

- a) riempimento di buche con terreno di coltivo al fine di pareggiare il piano di campagna ed agevolare le operazioni di manutenzione;
- b) semina localizzata alle aree di riempimento di cui alla lettera a) con utilizzo di sementi provenienti da prati stabili secondo le modalità di cui all'allegato "C" della legge regionale 9/2005.

#### **Art. 5 – Limitazioni e specifiche tecniche di realizzazione delle operazioni**

1. Le operazioni ammissibili di cui all'articolo 4 devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti vincoli e condizioni tecniche:

- a) le operazioni di riempimento delle buche, riguardano esclusivamente aree derivanti da precedenti operazioni colturali e colonizzate da arbusti o da specie infestanti;
- b) il terreno, di cui al punto precedente, impiegato nelle operazioni di riempimento delle buche, deve avere caratteristiche compatibili con il luogo di intervento;
- c) nelle operazioni è consentito l'uso di macchina operatrice gommata o di trattore agricolo gommata limitatamente al trasporto e alla distribuzione del terreno nelle aree di intervento.

2. Limitatamente alle operazioni realizzate nei prati stabili ricadenti nei biotopi di cui alla legge regionale 42/1996, l'Amministrazione regionale, per fini strettamente legati alla presente azione ed in considerazione dell'interesse pubblico legato alla conservazione di queste aree, può cedere in godimento, con apposito atto, il terreno a soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente azione.

#### **Art. 6 – Operazioni e investimenti non ammissibili**

1. Non sono ammissibili all'aiuto le operazioni che prevedono:

- a) la manomissione del cotico erboso esistente;
- b) la sistemazione del terreno al di fuori delle aree d'intervento approvate;
- c) l'uso di diserbanti chimici;
- d) l'uso di seme non avente le caratteristiche di cui all'allegato "C" della legge regionale 9/2005;
- f) un aiuto concedibile o liquidabile di importo inferiore a euro 400,00 (quattrocento/00).

### **CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE**

#### **Art. 7 – Requisiti di ammissibilità**

1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto in formato cartaceo al protocollo dell'Ufficio attuatore, la domanda di aiuto medesima, il richiedente e l'operazione proposta a finanziamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) requisiti generali di ammissibilità:
  - 1) rispondenza del beneficiario a quanto disposto dall'articolo 2;

- 2) correttezza e completezza formale della domanda e della documentazione di cui agli articoli 13 e 14;
  - 3) costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per quanto attiene i terreni e gli immobili oggetto di domanda di aiuto. In caso di variazioni non ancora riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario allega alla domanda medesima copia semplice della richiesta di aggiornamento e la relativa documentazione. L'aggiornamento deve essere perfezionato prima della pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili;
  - 4) coerenza dell'operazione oggetto della domanda di aiuto con quanto previsto dal regolamento generale, con gli obiettivi del PSR e con le finalità della misura 216, azione 3, a valere sulla quale la domanda è presentata;
  - 5) coerenza dell'operazione oggetto di domanda di aiuto con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1974 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  - 6) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
  - 7) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
  - 8) divieto di cumulabilità dei contributi art. 70 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698;
  - 9) divieto di cumulabilità delle domande di pagamento per la realizzazione dello stesso investimento; il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure. Sulla medesima operazione non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere che determinino il superamento della percentuale massima d'aiuto prevista dalla normativa comunitaria;
  - 10) coerenza dei tempi di realizzazione dell'operazione con i limiti posti dal PSR per la liquidazione degli aiuti;
  - 11) rispetto, a seconda della localizzazione delle operazioni, degli strumenti e delle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree naturali protette o delle aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS);
  - 12) rispetto, per i soli beneficiari pubblici, della disciplina comunitaria, nazionale di recepimento e, dove non in contrasto, regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e di forniture di servizi e beni;
  - 13) localizzazione delle operazioni sui prati stabili naturali, di cui alla legge regionale 9/2005, che ricadono all'interno delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 42/1996 o delle aree facenti parte della rete Natura 2000 di cui alle Direttive 43/1992 e 147/2009 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
- b) requisiti di ammissibilità specifici:
- 1) l'operazione proposta deve essere conforme a quanto indicato negli articoli 2, 4, 5, e 6;
  - 2) cantierabilità delle opere qualora necessaria;
2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), costituiscono causa di inammissibilità della domanda di aiuto.

#### **Art. 8 - Criteri di selezione e punteggi**

1. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7 vengono applicati i seguenti criteri di selezione a fianco di ciascuno dei quali è indicato il relativo punteggio:

##### **A) Localizzazione dell'operazione**

I punteggi di seguito indicati sono assegnati in base alla localizzazione dei prati stabili oggetto dell'investimento:

Localizzazione	Punteggio
1 - prati stabili localizzati, in prevalenza, all'interno di biotopi regionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 42/1996;	15
2 - prati stabili localizzati all'interno delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 42/1996, esclusi i biotopi naturali, o all'interno delle aree della rete Natura 2000 di cui alle direttive 1979/409/CEE e 2009/147/CE.	5

##### **B) Superficie complessiva dell'operazione**

I punteggi di seguito indicati sono assegnati in base alla superficie complessiva di semina delle aree di riempimento di buche ritenuta ammissibile all'aiuto:

Superficie complessiva di semina	Punteggio
1 - superiore a ettari 1,50	5
2 - compresa tra ettari 1,01 ed ettari 1,50	4
3 - compresa tra ettari 0,51 ed ettari 1,00	3
4 - inferiore o uguale ad ettari 0,50	1

### C) Criterio di priorità

Qualora si renda necessario, le domande di aiuto saranno ulteriormente selezionate in base all'importo dell'aiuto richiesto dando priorità a quelle di importo maggiore.

## CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, OPERAZIONI AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

### Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del PSR, ammontano ad euro480.000,00 (quattrocentottantamila/00) di cui euro192.000,00 (centonovantaduemila/00) costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea ed euro288.000,00 (duecentottantaottomila/00) costituiscono la quota di cofinanziamento nazionale.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinvii, economie, nuovi stanziamenti, potranno finanziare esclusivamente lo scorrimento della graduatoria regionale come specificato all'articolo 31 comma 3 del regolamento generale.

### Art. 10 – Tipologia e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto viene erogato in conto capitale ed è calcolato in base ai costi standard di seguito indicati:
  - € 36,00 (trentasei/00) al metro cubo, per gli interventi inerenti il riempimento di buche di cui all'art. 4, lettera a);
  - € 2,00 (due/00) al metro quadro di semina di cui all'art.4, lettera b).
2. L'aiuto comprende, tutte le operazioni culturali necessarie alla buona riuscita dell'intervento come riportato nei requisiti di ammissibilità.

### Art. 11 – Determinazione dell'aiuto spettante e liquidabile

1. L'aiuto spettante è determinato come di seguito indicato
  - per le operazioni di cui all'art. 4, lettera a) moltiplicando il pertinente costo standard di cui all'art. 10, al volume, espresso in metri cubi, delle buche da regolarizzare. Tenuto conto del naturale assestamento del suolo, ai fini della determinazione delle quantità si considera un volume di riempimento pari al 130% del volume stimato degli avvallamenti di progetto come verificato a seguito dello svolgimento, da parte del competente Ufficio attuatore, dei controlli amministrativi e in situ;
  - per le operazioni di cui all'art. 4, lettera b), moltiplicando il pertinente costo standard, di cui all'art. 10, ai metri quadrati di superficie di intervento da sottoporre alla semina e al diserbo, come verificati a seguito dello svolgimento, da parte del competente Ufficio attuatore, dei controlli amministrativi e in situ.

### Art. 12 – Importo minimo e massimo dell'aiuto

1. L'importo minimo dell'aiuto concedibile o liquidabile è pari a €400,00 (quattrocento/00).
2. L'importo massimo di aiuto concedibile e liquidabile, per ettaro di prato ripristinato, è di € 2.200,00 (duemiladuecento/00.-).

## CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

### Art. 13 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

1. La presentazione della domanda di aiuto avviene esclusivamente con accesso individuale secondo le modalità di cui ai commi che seguono.

2. Il richiedente, previo accreditamento al sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o delegando un Centro autorizzato di assistenza agricola o un professionista, compila la domanda di aiuto in formato elettronico sul SIAN. Il rilascio a portale SIAN della domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, deve avvenire entro **90** (novanta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, fatte salve eventuali proroghe concesse dall'AdG.

3. La domanda di aiuto, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 14, è presentata direttamente al protocollo dell'ufficio attuatore o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dalla scadenza indicata al comma 2. Non saranno ritenute ammissibili le domande rilasciate a portale SIAN in data successiva alla presentazione della domanda cartacea al protocollo dell'ufficio attuatore.

4. Le domande spedite a mezzo raccomandata sono inviate all'ufficio attuatore entro il termine ultimo di consegna della copia cartacea di cui al comma 3 e devono pervenire all'ufficio attuatore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro e non oltre i successivi quindici giorni, pena l'inammissibilità della domanda.

5. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

6. La domanda di aiuto ed i relativi allegati vanno consegnati o spediti all'Ispettorato agricoltura e foreste territorialmente competente; di seguito sono indicati gli indirizzi relativi ai singoli Ispettorati:

- Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE
- Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone, Via Oberdan, 18 - 33170 PORDENONE
- Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo, Via San Giovanni Bosco, 8 - 33028 TOLMEZZO
- Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, via Roma, 9 - 34170 GORIZIA
- Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, Scala dei Cappuccini 1, 34100 TRIESTE

7. Non saranno prese in considerazione e saranno pertanto dichiarate inammissibili le domande di aiuto pervenute oltre i termini sopra indicati, quelle prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quelli allegati al presente bando.

8. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 14 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto**

1. Alla domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la documentazione di seguito elencata:
  - a) originale della domanda di aiuto, rilasciata e stampata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
  - b) copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di aiuto;
  - c) dettagliata relazione descrittiva dell'operazione oggetto di aiuto redatta utilizzando solo ed esclusivamente il modello allegato A) al presente bando;
  - d) copia semplice delle visure catastali relative alle particelle interessate dall'operazione;
  - e) elaborato grafico rappresentate:
    - la localizzazione degli interventi con l'indicazione dei metri quadrati e dei metri cubi di intervento;
    - l'evidenziazione delle particelle catastali oggetto di intervento e quelle confinanti;
    - eventuale elaborato progettuale completo di visto di approvazione ai fini urbanistici, qualora necessario, con indicazione delle aree di intervento;
  - f) copia semplice dei provvedimenti autorizzatori con rilevanza urbanistico, edilizia, ambientale e paesaggistica come previsti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'operazione, se necessari o, in alternativa, dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, qualora necessarie redatta secondo il modello allegato B) al presente bando;
  - g) documentazione fotografica, a colori, dell'area oggetto di intervento.
2. A fare data dalla presentazione della domanda di aiuto e fino alla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 29 del Regolamento generale non sono accolte le richieste di modifica oggettiva o soggettiva della domanda; sono



comunque fatti salvi i casi di forza maggiore individuati dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

#### **Art. 15 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto**

1. L'istruttoria si svolge, secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del regolamento generale.
2. Qualora le domande di aiuto presentate risultino essere superiori a 20 (venti) l'istruttoria si svolge secondo la procedura semplificata definita dall'articolo 30 del regolamento generale.
3. Nel caso in cui l'opera di ripristino interessi prati stabili localizzati all'interno di biotopi di cui all'art. 4 LR 42/96, l'ammissibilità per l'inserimento in graduatoria della domanda di aiuto è subordinata al parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico-CTS di cui all'art 8 della LR 42/1996 e del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.
4. Nel caso in cui l'opera di ripristino interessi prati stabili localizzati all'interno della rete NATURA 2000, l'ammissibilità per l'inserimento in graduatoria della domanda è subordinata al parere favorevole del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.
5. Completata la procedura istruttoria vengono predisposte e pubblicate sul BUR le graduatorie ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 o 30 del regolamento generale.
6. Tutte le dichiarazioni e certificazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 saranno soggette ad accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990. n. 241 e succ. modificazioni.

#### **Art. 16– Decisione individuale di finanziamento**

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BUR, l'ufficio attuatore adotta e comunica ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria la decisione individuale di finanziamento.
2. La decisione individuale:
  - a) conferma l'ammissibilità della domanda e, rispettivamente, per gli interventi di cui all'art. 4, lettere a), i metri cubi di riempimento e per gli interventi di cui all'art. 4, lettera b), i metri quadrati di semina ammissibili all'aiuto;
  - b) conferma e concede l'aiuto spettante;
  - c) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
  - d) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti;
  - e) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

#### **Art. 17 – Sopralluogo e inizio dell'operazione**

1. L'ufficio attuatore, successivamente alla data di presentazione, su supporto cartaceo, della domanda di aiuto e prima dell'emissione della decisione individuale di finanziamento di cui all'art. 16, effettua un sopralluogo per la verifica della consistenza iniziale delle opere oggetto dell'aiuto.
2. Gli investimenti facenti parte dell'operazione possono avere inizio solo dopo la presentazione, su supporto cartaceo, della domanda di aiuto al competente Ufficio attuatore e dopo il sopralluogo, di cui al comma 1, effettuato dallo stesso Ufficio attuatore presso la/le località di intervento.
3. Gli interventi eseguiti prima della presentazione, su supporto cartaceo, della domanda di aiuto e del sopralluogo di cui al comma 1, non sono ammissibili.

#### **Art. 18 – Modalità attuative**

1. L'operazione è realizzata in conformità a quanto previsto nella domanda di aiuto.
2. La realizzazione dell'operazione ripristini in misura superiore a quella prevista in domanda di aiuto e ritenuta ammissibile a finanziamento è sempre ammessa fermo restando l'importo dell'aiuto concesso.
3. L'attuazione dell'operazione ammessa a finanziamento in misura ridotta fino al 20 % (ventipercento) delle quantità ammesse all'aiuto è consentita, in tale caso l'aiuto è rideterminato sulla base delle quantità effettivamente realizzate e verificate dal competente Ufficio attuatore in sede di sopralluogo.
4. L'attuazione dell'operazione ammessa a finanziamento in misura ridotta di oltre il 20 % (ventipercento) delle quantità ammesse all'aiuto comporta la decadenza dall'aiuto. Sono fatte salve le operazioni di ricomposizione fondiaria o di riassetto fondiario non prevedibili al momento dell'assunzione dell'impegno, in

applicazione dell'articolo 45, paragrafo 4 del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974; è data facoltà al beneficiario di adeguare gli impegni alla nuova situazione aziendale o, in alternativa, di cessare l'impegno senza obbligo di rimborso delle somme percepite.

#### **Art. 19 - Varianti alle domande**

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda di aiuto che comportano una modifica degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.
2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dal competente ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:
  - a) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
  - b) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.
4. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate:
  - a) la realizzazione delle operazioni di ripristino, di cui all'art. 4, lettere a) e b), in misura superiore a quanto ammesso con decisione individuale di finanziamento;
  - b) la realizzazione delle operazioni di ripristino, di cui all'art. 4, lettere a) e b), in misura ridotta fino al 20% rispetto a quanto ammesso con decisione individuale di finanziamento.
6. La realizzazione delle operazioni di ripristino delle operazioni, di cui all'art. 4, lettere a) e b), in misura superiore a quanto ammesso con decisione individuale di finanziamento non comporta l'aumento dell'aiuto concesso.
7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dal competente ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento generale, su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e) del medesimo regolamento generale.
8. Qualora a seguito della riduzione nella consistenza degli investimenti l'aiuto dovesse risultare inferiore a quello ammesso, ma comunque non inferiore all'aiuto minimo concedibile o liquidabile di cui all'art. 12 l'ufficio attuatore procede alla proporzionale rideterminazione della consistenza dell'operazione e del conseguente aiuto.

#### **Art. 20 - Termine di conclusione dell'operazione**

1. Il termine di conclusione dell'operazione è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e non può superare i 12 mesi dalla data di ricevimento della stessa, fatta salva la concessione di proroghe ai sensi dell'articolo 21; entro tale termine è presentata la domanda di saldo ai sensi dell'articolo 23.

#### **Art. 21 - Proroghe**

1. Prima della scadenza dei termini di conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere al competente ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:
  - a) le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
  - b) motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente e da questi adeguatamente motivati nella richiesta di proroga.
2. L'Ufficio attuatore previa valutazione delle motivazioni addotte dal beneficiario può:
  - a) concedere la proroga richiesta;
  - b) concedere la proroga riducendo i termini richiesti;
  - c) non concedere la proroga.
3. Le eventuali proroghe richieste potranno essere concesse dall'ufficio attuatore entro i limiti temporali necessari al raggiungimento dei livelli di spesa previsti al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse impegnate ma non spese, di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) 21 giugno 2005, n. 1290 (Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune) e, comunque, non potranno prevedere termini ultimi per la rendicontazione dell'operazione successivi al 31 marzo 2015.

**Art. 22 – Modalità di erogazione dell'aiuto**

1. L'aiuto è liquidato, ad avvenuta conclusione dell'operazione ammessa all'aiuto, in conformità a quanto disposto dai commi 1, 2, 7 e 8 dell'art. 42 del regolamento generale.

**Art. 23 - Domanda di pagamento di saldo**

1. Una volta completata l'operazione finanziata, entro il termine stabilito nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto.

2. Il beneficiario, previo accredito al SIAN o delegando un Centro autorizzato di assistenza agricola o un professionista, compila la domanda di pagamento di saldo in formato elettronico sul SIAN.

3. La domanda di pagamento di saldo, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, è presentata, entro 15 giorni dal rilascio a portale, al competente ufficio attuatore corredata dalla documentazione di cui al presente articolo.

4. La copia cartacea della domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia cartacea della domanda di pagamento;
- b) elaborati grafici con indicazione dell'intervento realizzato espresso in metri cubi o in metri quadrati di intervento;
- c) quantificazione dell'aiuto richiesto, redatto secondo il modello allegato D) al presente bando;
- d) documentazione fotografica, a colori, dell'intervento realizzato;
- e) dichiarazione rilasciata dal tecnico incaricato attestante la compatibilità del terreno utilizzato per la realizzazione dell'operazione di ripristino, allegato E);
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 utilizzando l'allegato F) al presente bando, sottoscritta dal beneficiario e attestante l'avvenuto rispetto, nell'attuazione degli investimenti, della pertinente normativa comunitaria e statale in materia di pari opportunità, tutela dell'ambiente e appalti pubblici se applicabile all'operazione finanziata;
- g) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
- h) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se pertinenti e previsto dalla normativa vigente.

5. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.

**CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI****Art. 24– Impegni essenziali dei beneficiari**

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:

- a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
- b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
- c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 19;
- d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente regolamento, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
- e) vincolare gli interventi all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione è di 5 anni per tutte le tipologie di investimento. Sono fatte salve le cause di forza maggiore;
- f) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità, se applicabili all'operazione finanziata e tutela dell'ambiente;
- g) in caso di beneficiari pubblici, rispettare la normativa comunitaria, nazionale di recepimento e, dove non in contrasto, regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi;
- h) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
- i) realizzare le operazioni di ripristino nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9, istituiva dei prati stabili, dagli strumenti e dalle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree naturali protette o delle aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS);
- j) non destinare a fini produttivi, nel periodo di vincolo, le superfici prative oggetto di investimento.

Nel caso di operazione di ricomposizione fondiaria o riassetto fondiario non prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 45 del regolamento (CE) 1974/2006, è data facoltà al beneficiario di adeguare gli impegni alla nuova situazione aziendale o, in alternativa, di cessare l'impegno senza obbligo di rimborso delle somme percepite.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, gli Uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, lettere a) e b), gli uffici attuatori dispongono l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

#### **Art. 25- Impegni accessori dei beneficiari**

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:
  - a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto;
  - b) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
  - c) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
  - d) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
  - e) per tutta la durata del vincolo, in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) affiggere apposita targa informativa recante:
    - 1 la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
    - 2 l'emblema della Repubblica italiana;
    - 3 il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
  - f) per tutta la durata del vincolo, in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 500.000,00, (cinquecentomila/00) affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);
  - g) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
  - h) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
  - i) mantenere il prato in buone condizioni di manutenzione per tutta la durata del periodo di vincolo mediante, almeno, una operazione di sfalcio dei mappali oggetto di intervento;
  - j) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie;
2. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi del comma 1, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 2 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 30125/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

### **CAPO VI - NORME FINALI**

#### **Art. 26 - Clausola compromissoria**

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 9 del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 27- Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso), del programma di sviluppo rurale regionale (nella versione accettata dalla Commissione Europea con nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010) e del regolamento generale.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### **Art. 28- Informazioni e uffici attuatori**

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al competente Ispettorato agricoltura e foreste della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ai seguenti recapiti  
Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE, telefono: 0432 555860, fax: 0432 555158, email: [ispettorato.agrifor.ud@regione.fvg.it](mailto:ispettorato.agrifor.ud@regione.fvg.it)  
Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone, Via Oberdan, 18 - 33170 PORDENONE, telefono: 0434 5291 (centralino), fax: 0434 529325 - 522377, email: [ispettorato.agrifor.pn@regione.fvg.it](mailto:ispettorato.agrifor.pn@regione.fvg.it)  
Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo, Via San Giovanni Bosco, 8 - 33028 TOLMEZZO, telefono 0433 2457, fax: 0433 4309, email: [ispettorato.agrifor.tolm@regione.fvg.it](mailto:ispettorato.agrifor.tolm@regione.fvg.it)  
Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, via Roma n. 9 - 34170 GORIZA, telefono 0481 386253, 040 3775826 (Ufficio decentrato di Trieste) in base alla competenza provinciale Scala dei Cappuccini n.1 - 34100 Trieste e via Monte San Gabriele n. 35 - 34100 Trieste fax: 0481 386374, email: [ipa.go.agrifor@regione.fvg.it](mailto:ipa.go.agrifor@regione.fvg.it)
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)

#### **Art. 29 - Controllo e trattamento dei dati personali**

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

#### **Art. 30- Elenco degli allegati**

- Allegato A - Schema di relazione descrittiva dell'intervento di manutenzione straordinaria prati stabili naturali.
- Allegato B - Dichiarazione del tecnico relativa all'esecuzione di opere con rilevanza urbanistica.
- Allegato C - Disponibilità giuridica degli immobili su cui eseguire le opere di manutenzione straordinaria prati stabili naturali.
- Allegato D - Riepilogo delle opere realizzate da allegare alla domanda di saldo.
- Allegato E - Dichiarazione del tecnico relativa alla compatibilità del terreno utilizzato per il ripristino da allegare alla domanda di saldo.
- Allegato F - dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda di saldo.

13\_29\_1\_DDS\_SVIL RUR 1003\_3\_ALL2

**MISURA 216 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI****AZIONE 3 – INVESTIMENTI DI RIPRISTINO DI PRATI STABILI NATURALI****RIFERIMENTO NORMATIVO****Articoli 36 (a) (vi) e 41 del Regolamento (CE) n. 1698/2005****1 – FINALITÀ E OBIETTIVI**

Con la presente azione si intende recuperare l'omogeneità dell'habitat prativo, conservare la biodiversità, le specie floristiche e faunistiche e l'identità dei prati stabili censiti nella legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e ricompresi nelle aree protette di cui legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) o nelle aree facenti parte la rete natura 2000, costituita dalle zone speciali di conservazione (zsc), istituite ai sensi della direttiva del consiglio del 21 maggio 1992 n. 43 (direttiva del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), "habitat" e dalle zone di protezione speciale (zps) istituite ai sensi della direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 30 novembre 2009 n. 147 (direttiva del parlamento europeo del consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata), "uccelli". Gli interventi previsti sono limitati alle sole aree attualmente colonizzate da arbusti o da specie infestanti e derivate da precedenti operazioni colturali tra cui anche l'arboricoltura da legno a ciclo breve, (di durata inferiore ai 15 anni e superiore agli 8 anni) in particolare la "pioppicoltura" (*populus sp*) in cui, dal punto di vista ecologico, si è realizzata una successione secondaria autogena che ha portato all'insediamento di una biocenosi più eterogenea e più matura, in grado di sfruttare al meglio le risorse ambientali disponibili (prati stabili).

Tuttavia in queste aree permangono degli avvallamenti e dei dislivelli nel terreno, come ad esempio quelli causati dall'impiego di macchine leva ceppi o trivelle trituratrici (macchine destinate all'eliminazione di ceppaie e residui radicali del pioppeto) che compromettono la possibilità di effettuare le opportune pratiche di manutenzione del cotico erboso. La finalità dell'azione è, quindi, quello di agevolare una gestione attiva dei prati necessaria a rallentare le dinamiche evolutive naturali che porterebbero a cenosi arbustive o boschive nonché recuperare l'omogeneità dell'habitat prativo.

**2 – BENEFICIARI**

Sono beneficiari dell'azione le imprese agricole iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'iniziativa centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti gli specifici impegni;
- b) possesso del titolo di proprietà o della disponibilità giuridica del terreno oggetto degli interventi. La durata della disponibilità giuridica deve essere sufficiente a garantire il rispetto del vincolo di destinazione d'uso previsto al punto 11.1

**3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ'**

**3.1 – Operazioni e investimenti ammissibili**

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti operazioni realizzate sui prati stabili naturali, di cui alla legge regionale 9/2005, localizzati all'interno delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 42/1996 o delle aree facenti parte della rete Natura 2000 di cui alle Direttive 43/1992 e 147/2009:

- a) riempimento di buche con terreno di coltivo al fine di pareggiare il piano di campagna ed agevolare le operazioni di manutenzione;
- b) semina localizzata alle aree di riempimento di cui alla lettera a) con utilizzo di sementi provenienti da prati stabili secondo le modalità di cui all'allegato "C" della legge regionale 9/2005.

**3.2 – Operazioni non ammissibili**

Non sono ammissibili all'aiuto le operazioni che prevedono:

- a) la manomissione del cotico erboso esistente;
- b) la sistemazione del terreno al di fuori delle aree d'intervento approvate;
- c) l'uso di diserbanti chimici;
- d) l'uso di seme non avente le caratteristiche di cui all'allegato "C" della legge regionale 9/2005;
- e) qualsiasi intervento su superfici di pertinenza di abitazioni e comunque ad uso non agricolo.

**3.3 – Limitazioni e specifiche tecniche di realizzazione delle operazioni**

Le operazioni di cui al punto 3.1 devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti vincoli e condizioni:

- a) le operazioni di riempimento delle buche, riguardano esclusivamente aree derivanti da precedenti operazioni colturali e colonizzate da arbusti o da specie infestanti;
- b) il terreno, di cui al punto precedente, impiegato nelle operazioni di riempimento delle buche, deve avere caratteristiche compatibili con il luogo di intervento;
- c) nelle operazioni è consentito l'uso di macchina operatrice gommata o di trattore agricola gommata limitatamente al trasporto e alla distribuzione del terreno nelle aree di intervento.

Limitatamente alle operazioni realizzate nei prati stabili ricadenti nei biotopi di cui alla legge regionale 42/1996, l'Amministrazione regionale, per fini strettamente legati alla presente azione ed in considerazione dell'interesse pubblico legato alla conservazione di queste aree, può cedere in godimento, con apposito atto, il terreno a soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente azione.

**3.5 – Localizzazione delle operazioni**

Sono ammissibili all'aiuto le operazioni realizzate a valere sui prati stabili naturali, censiti nell'inventario di cui alla legge regionale 9/2005, che siano localizzati all'interno delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 42/1996 o delle aree facenti parte la rete Natura 2000 di cui alle direttive 43/1992 e 147/2009.

**4 – MODALITÀ DI ACCESSO**

Possono essere presentate domande di aiuto sia con accesso individuale che con approccio integrato ai sensi del regolamento 28 febbraio 2011, n. 40 (Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia).

**5 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI****5.1 – Costi ammissibili**

Alla presente azione non si applica la disciplina prevista dall'articolo 19 (Costi ammissibili nelle misure a investimento) di cui al regolamento 40/2011

#### 5.2 – Determinazione dei costi

Alla presente azione non si applica la disciplina prevista dall'articolo 21 (Documentazione della congruità dei costi nelle misure a investimento e controllo delle perizie) del DPRreg 040/2011

### 6 – MODALITA' DI SELEZIONE

#### 6.1 – criteri di selezione e punteggi

Nell'eventualità in cui le richieste pervenute superino le risorse finanziarie disponibili le domande di aiuto sono selezionate in base ai criteri di selezione e ai punteggi di seguito riportati.

#### A) Localizzazione dell'operazione

I punteggi di seguito indicati sono assegnati in base alla localizzazione dei prati stabili oggetto dell'investimento

Localizzazione	Punteggio
1 - prati stabili localizzati, in prevalenza, all'interno di biotopi regionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 42/1996;	15
2 - prati stabili localizzati all'interno delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 42/1996, esclusi i biotopi naturali, o all'interno delle aree della rete Natura 2000 di cui alle direttive 1979/409/CEE e 2009/147/CE..	5

#### B) Superficie complessiva dell'operazione

I punteggi di seguito indicati sono assegnati in base alla superficie complessiva di semina delle aree di riempimento di buche ritenuta ammissibile all'aiuto:

Superficie complessiva di semina	Punteggio
1 - superiore a ettari 1,50	5
2 - compresa tra ettari 1,01 ed ettari 1,50	4
3 - compresa tra ettari 0,51 ed ettari 1,00	3
4 - inferiore o uguale ad ettari 0,50	1

#### 6.2 – Criterio di priorità

Qualora si renda necessario, le domande di aiuto saranno ulteriormente selezionate in base all'importo dell'aiuto richiesto dando priorità a quelle di importo maggiore

### 7 – AIUTO CONCEDIBILE E LIQUIDABILE

#### 7.1 – Determinazione dell'aiuto

L'aiuto spettante è determinato:

a) per le operazioni di cui al punto 3.1, lettera a): in € 36,00 (trentasei/00) al metro cubo delle buche da



regolarizzare. Tenuto conto del naturale assestamento del suolo, ai fini della determinazione delle quantità si considera un volume di riempimento pari al 130% del volume stimato degli avvallamenti di progetto come verificati in sede di sopralluogo;

- b) per le operazioni di cui al punto 3.1, lettera b: in € 2,00 (due/00) al metro quadro di superficie di intervento da sottoporre alla semina e al diserbo semina come verificati in sede di sopralluogo. L'aiuto comprende, altresì, tutte le operazioni colturali necessarie alla buona riuscita dell'intervento come riportato nei requisiti di ammissibilità.

### **7.2 – Aiuto minimo e massimo concedibile e liquidabile**

L'importo minimo dell'aiuto concedibile o liquidabile è pari a €400,00 (quattrocento/00.-).

L'importo massimo di aiuto concedibile o liquidabile, per ettaro di prato ripristinato, è di € 2.200,00 (duemiladuecento/00.-).

### **7.3 - Modalità di calcolo dell'aiuto concedibile e liquidabile**

L'aiuto spettante è calcolato moltiplicando l'importo dell' aiuto determinato ai sensi del punto 7.1, per i metri cubi e/o metri quadri di intervento proposti e ritenuti ammissibili a finanziamento a seguito dello svolgimento, da parte del competente ufficio attuatore, dei controlli amministrativi e in situ.

Ai fini del calcolo dell'aiuto sono ammissibili solo ed esclusivamente gli interventi localizzati nelle aree di cui al punto 3.5. In sede di attuazione dell'operazione è consentita la realizzazione dell'intervento in misura superiore a quella ritenuta ammissibile fermo restando l'importo massimo dell'aiuto concesso.

In sede di attuazione è ammessa la realizzazione degli interventi in misura ridotta entro il 20 % (venti per cento) dei metri cubi e dei metri quadri di intervento ammessi a finanziamento, in tale caso l'aiuto è rideterminato in base a quanto effettivamente realizzato. L'effettiva realizzazione degli interventi in misura ridotta oltre al 20% (venti per cento), dei metri cubi o dei metri quadri di intervento ammesso a finanziamento comporta la revoca della concessione dell'aiuto e la restituzione delle eventuali somme eventualmente liquidate già liquidate.

## **8 – AVVIO DELLE OPERAZIONI**

Gli investimenti facenti parte dell'operazione possono avere inizio solo dopo la presentazione, su supporto cartaceo, della domanda di aiuto, al competente Ufficio attuatore e dopo il sopralluogo, effettuato dallo stesso Ufficio, presso la/le località di intervento. Il sopralluogo è effettuato prima dell'adozione della decisione individuale di finanziamento.

## **9 – CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI**

Il termine per la conclusione dell'operazione ammessa a finanziamento è fissato nella decisione di finanziamento.

## **10 – LIQUIDAZIONE DELL'AUTO**

Alla presente azione non si applicano l'articolo 40 (Liquidazione dell'anticipo), 41 (Domande di acconto per stati di avanzamento) e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 42 (Domanda di saldo) del DPreG. 040/2011.

Il beneficiario chiede la liquidazione del saldo dell'aiuto concesso una volta realizzata e conclusa l'operazione ammessa.

<b>11 – IMPEGNI</b>
<b>11.1 – Impegni essenziali</b>
<p>I beneficiari della presente azione sono tenuti al rispetto, oltre che degli impegni di cui all'articolo 48 del DPreg.040/2011 anche dei seguenti impegni essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) vincolare gli interventi all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione è di 5 anni per tutte le tipologie di intervento. Sono fatte salve le cause di forza maggiore;</li><li>b) realizzare gli interventi di ripristino nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9, istituiva dei prati stabili, dagli strumenti e dalle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree naturali protette o delle aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale – ZPS);</li><li>c) non destinare a fini produttivi, nel periodo di vincolo, le superfici prative oggetto di investimento.</li></ul> <p>Nel caso di operazione di ricomposizione fondiaria o riassetto fondiario non prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 45 del regolamento (CE) 1974/2006, è data facoltà al beneficiario di adeguare gli impegni alla nuova situazione aziendale o, in alternativa, di cessare l'impegno senza obbligo di rimborso delle somme percepite.</p>
<b>11.2 – Impegni accessori</b>
<p>I beneficiari della presente azione sono tenuti al rispetto, oltre che degli impegni di cui all'articolo 49 del DPreg.040/2011 anche dei seguenti impegni accessori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) mantenere il prato in buone condizioni di manutenzione per tutta la durata del periodo di vincolo mediante, almeno, una operazione di sfalcio dei mappali oggetto di intervento.</li></ul>

13\_29\_1\_DDS\_SVIL RUR 1003\_4\_ALL3

### Allegato A – Schema di relazione descrittiva dell'intervento di manutenzione straordinaria prati stabili naturali

#### Bando Misura 216 – azione 3 investimenti di ripristino di prati stabili naturali

1. Dati del beneficiario

2. Localizzazione intervento (Comune Fg, mapp.)

a. - prati stabili localizzati, in prevalenza, all'interno di biotopi regionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 42/1996;

b. – prati stabili localizzati all'interno delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 42/1996, esclusi i biotopi naturali, o all'interno delle aree della rete Natura 2000.

3. Superfici oggetto di investimento:

a. superiore a ettari 1,50

b. compresa tra ettari 1,01 ed ettari 1,50

c. compresa tra ettari 0,51 ed ettari 1,00

d. inferiore o uguale ad ettari 0,50

4. Descrizione dell'intervento

5. Inizio investimenti: indicazione della data presunta d'inizio degli investimenti.

4. Cronoprogramma di realizzazione degli investimenti.

6. Tempi realizzativi: termine presunto della conclusione dell'opera.

#### 7. Tabella riassuntiva del costo dell'intervento ripartito per tipologia di intervento

OPERAZIONI	IMPORTO UNITARIO	QUANTITA' DA ESEGUIRE (mc o mq)	IMPORTO €
Riporto di terra di coltivo utile al riempimento delle buche ( il volume di terra considerato al riempimento è pari al 130% del volume degli avvallamenti di progetto per tenere conto dell'assestamento del materiale). il terreno utilizzato deve avere caratteristiche compatibili con il luogo di intervento	€ 36/metro cubo		
semina localizzata alle aree di riempimento di cui alla lettera a) con utilizzo di sementi provenienti da prati stabili secondo le modalità di cui all'allegato "C" della legge regionale 9/2005	€ 2,00/metro quadro		
Totale	-----		

.....  
(luogo)

.....  
(data)

\_\_\_\_\_  
Firma del beneficiario (per esteso e leggibile)\*

**Allegato B – Dichiarazione del tecnico relativa all'esecuzione di opere con rilevanza urbanistica****Il sottoscritto**

.....(nome e cognome) iscritto al n. ....  
dell'Albo/Collegio professionale dei .....(qualifica tecnica) della  
provincia di .....

**in esecuzione dell'incarico conferito**

dal/la sig. /sig.ra .....  
nato/a a .....(..) il ..... residente  
a .....

**attesta quanto segue che**

**gli interventi oggetto della domanda di aiuto sono conformi** alla disciplina urbanistica (descrizione intervento)

.....  
.....

**gli interventi oggetto della domanda di aiuto non richiedono il rilascio di** autorizzazioni ambientali e paesaggistiche

.....  
.....

i progetti di intervento allegati alla domanda e redatti in ossequio alla vigente disciplina urbanistica nazionale e regionale, sono gli stessi di cui agli elaborati predisposti e depositati alla competente autorità per il rilascio dei dovuti provvedimenti autorizzatori;

**copia della ricevuta di presentazione del progetto di ripristino al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità per l'ottenimento del parere di competenza da parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)**

.....

**copia, ove necessario, del parere di incidenza (interventi ricadenti in SIC e ZPS)**

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico incaricato

.....

.....

**Allegato C – Disponibilità giuridica degli immobili su cui eseguire le opere di manutenzione straordinaria prati stabili naturali**

Il/la Sottoscritto/a .....

nato/a a ..... (.....) il .....

residente a ..... (.....) in .....

in qualità di ..... (titolare/contitolare) degli immobili oggetto di intervento

**DICHIARA**

di essere a conoscenza che il/la sig./sig.ra

..... (C.F. ....)

..... (C.F. ....)

ha presentato domanda di aiuto ai sensi della misura 216 azione 1 del PSR 2007/2013 della regione Friuli Venezia Giulia,

**AUTORIZZA**

l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria prati stabili naturali ricadenti sulle seguenti particelle:

Comune di \_\_\_\_\_

Foglio di mappa \_\_\_\_\_ particella catastale numero \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità inerenti e/o conseguenti alla corresponsione dell'aiuto previsto dalla misura 216 – azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per i muretti a secco ricadenti sulle particelle sopra indicate.

.....  
(luogo) (data)

\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)\*

**Allegato D – riepilogo delle opere realizzate da allegare alla domanda di saldo**

Il/la Sottoscritto/a .....

nato/a a ..... (.....) il .....

residente a ..... (.....) in .....

**Comunica che il costo dell'intervento realizzato ripartito per tipologia è così distinto:**

OPERAZIONI	IMPORTO UNITARIO	QUANTITA' DA ESEGUIRE (mc o mq)	IMPORTO €
Riporto di terra di coltivo utile al riempimento delle buche ( il volume di terra considerato al riempimento è pari al 130% del volume degli avvallamenti di progetto per tenere conto dell'assestamento del materiale). il terreno utilizzato deve avere caratteristiche compatibili con il luogo di intervento	€ 36/metro cubo		
semina localizzata alle aree di riempimento di cui alla lettera a) con utilizzo di sementi provenienti da prati stabili secondo le modalità di cui all'allegato "C" della legge regionale 9/2005	€ 2,00/metro quadro		
Totale	-----		

.....  
(luogo) (data)\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)\*

**Allegato E – Dichiarazione del tecnico relativa alla compatibilità del terreno utilizzato per il ripristino da allegare alla domanda di saldo**

**Il sottoscritto**

.....(nome e cognome) iscritto al n. ....  
dell'Albo/Collegio professionale dei .....(qualifica tecnica) della  
provincia di .....

**in esecuzione dell'incarico conferito**

dal/la sig. /sig.ra .....  
nato/a a ..... (...) il ..... residente  
a .....

**dichiara**

**compatibilità del terreno ai fini agronomici per garantire il ripristino**

.....  
.....

**Allega**

**copia della documentazione di legge relativa alla normativa vigente "utilizzo terre da scavo"**

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico incaricato

.....

**Allegato F – dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda di saldo****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a

.....

nato/a a ..... (.....) il .....

residente a ..... (.....) in .....

.....

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

**DICHIARA**

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000)

- il rispetto, nell'attuazione degli investimenti, della pertinente normativa comunitaria e statale in materia di tutela dell'ambiente (se pertinente)
- il rispetto, nell'attuazione degli investimenti, della pertinente normativa comunitaria e statale in materia di pari opportunità (se pertinente)
- il rispetto, nell'attuazione degli investimenti, della pertinente normativa comunitaria, statale di recepimento e, dove non in contrasto, regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici (se pertinente)

.....

(luogo)

(data)

\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)\*

\* Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore